

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP II)

(2010/C 355/02)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 giugno 2010, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP), (in prosieguo «la proposta»). La proposta (che comprende il testo di un progetto di accordo con gli Stati Uniti) è stata inviata al GEPD ai fini di consultazione. Il Garante accoglie con favore tale consultazione e raccomanda di includere nel preambolo della proposta un riferimento al presente parere.
2. La proposta della Commissione trae origine dai cambiamenti avvenuti nella struttura della SWIFT ⁽³⁾, che garanti-

sce, a partire dal 1° gennaio 2010, che i messaggi SWIFT di transazione finanziaria interni allo Spazio economico europeo e alla Svizzera rimarranno all'interno della zona europea (diversa dalla zona transatlantica) e non saranno più trasmessi al centro operativo statunitense.

3. Con la proposta in esame, la Commissione presenta un accordo internazionale fra l'UE e gli USA che, sulla base degli articoli 216 (accordi internazionali), 82 (cooperazione giudiziaria) e 87 (cooperazione di polizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede il trasferimento al dipartimento del Tesoro statunitense di dati pertinenti di messaggistica finanziaria, necessari ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi messo a punto dal dipartimento.
4. A seguito della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2010, con cui ha rifiutato il suo parere conforme alla conclusione dell'accordo interinale stipulato il 30 novembre 2009, il nuovo progetto mira, in particolare, ad affrontare le preoccupazioni relative alla protezione dei dati personali, un diritto fondamentale che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha acquisito un rilievo sempre maggiore nel quadro giuridico dell'Unione europea.
5. La proposta evidenzia l'importanza della protezione dei dati facendo espresso riferimento ai pertinenti articoli dei trattati e ad altri strumenti internazionali e riconosce l'essenza di diritto fondamentale. Tuttavia, essa non prevede l'uso dell'articolo 16 del TFUE come base giuridica, malgrado l'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo proposto sottolinei che un alto livello di protezione dei dati costituisce uno dei suoi scopi precipui. A tale riguardo, il GEPD ribadisce che il presente accordo si riferisce non soltanto allo scambio, ma anche alla protezione dei dati personali. Pertanto, in qualità di base giuridica, l'articolo 16 del TFUE non risulta meno importante degli articoli 82 e 87 del TFUE relativi alla cooperazione giudiziaria e scelti come base giuridica.
6. La proposta è soggetta alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. Secondo tale procedura, il Consiglio può adottare una decisione che autorizzi la conclusione dell'accordo solo previa approvazione del Parlamento europeo. In tal senso, la proposta costituisce un «test» di grande importanza relativamente all'applicazione delle nuove procedure stabilite dal trattato di Lisbona a un accordo internazionale sulla protezione dei dati personali. Verificando che, nel presente accordo, i principi e le garanzie di protezione dei dati personali siano fissati in modo soddisfacente si aumentano le probabilità di successo di altri negoziati.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ La SWIFT è una società con sede legale in Belgio, che fornisce servizi di messaggistica alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. A partire dal 2001, il dipartimento del Tesoro statunitense ha presentato alla Swift ordinanze amministrative, al fine di poter accedere ad alcuni dati personali relativi alle transazioni finanziarie che vengono trasmesse a un server presente in territorio statunitense.

7. A questo proposito, il GEPD sottolinea l'importanza dei negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sulla protezione dei dati personali che vengono trasferiti e sottoposti a trattamento al fine di prevenire, accertare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il 26 maggio 2010, la Commissione ha adottato il progetto di mandato per la messa a punto di tali negoziati. Nella presentazione del progetto, la Commissione ha sottolineato l'esigenza di un solido accordo relativo alla protezione dei dati personali ⁽¹⁾.

8. Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda di aggiungere all'attuale proposta un chiaro riferimento ai negoziati con gli USA per quanto attiene a questo quadro generale sulla protezione transatlantica dei dati. Occorre garantire la possibilità di applicare tali norme anche all'accordo TFTP II. Il GEPD raccomanda di prevedere tale obbligo nell'accordo in oggetto o, almeno, di concordare con il governo degli Stati Uniti che un eventuale accordo futuro sulla protezione dei dati riguarderà gli scambi previsti dalla proposta in oggetto.

9. Infine, il GEPD contribuisce attivamente alle posizioni del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali e del gruppo di lavoro sulla polizia e la giustizia. Oltre ai punti già definiti o ancora da definire in tali posizioni, il presente parere analizza la proposta in oggetto elaborando le precedenti osservazioni del GEPD, relative sia all'accordo interinale che ai negoziati in corso con gli Stati Uniti.

II. ANALISI DELLA PROPOSTA

II.1. Alcuni miglioramenti contenuti nella proposta

10. Il GEPD riconosce che la proposta in oggetto contiene alcuni miglioramenti sostanziali rispetto all'accordo interinale TFTP I, quali:

— l'esclusione dei dati SEPA; la proposta prevede esplicitamente che le richieste del dipartimento del Tesoro statunitense non richiedano dati relativi allo spazio unico dei pagamenti in euro [articolo 4, paragrafo 2, lettera d];

— la definizione di terrorismo; l'articolo 2 della proposta elabora la definizione di terrorismo secondo l'approccio dell'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽²⁾.

11. Inoltre, a seguito delle richieste del Parlamento europeo e delle autorità europee di protezione dei dati, la proposta

stabilisce una serie di disposizioni (dall'articolo 14 all'articolo 18) relative ai diritti degli interessati, come: il diritto all'informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, nonché il diritto al ricorso. Tuttavia, occorre ancora chiarire la reale esecutorietà di tali disposizioni e le procedure che i cittadini o i residenti non statunitensi sono tenuti a seguire (v. sotto il paragrafo II.2.3).

II.2. Altri miglioramenti necessari

12. Il GEPD condivide in toto l'esigenza di garantire il pieno rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della proposta. A tale riguardo, il Garante evidenzia che occorre affrontare alcune questioni ancora aperte e migliorare taluni elementi chiave, al fine di soddisfare le condizioni del quadro giuridico dell'UE in merito alla protezione dei dati personali.

II.2.1. *Il trattamento dei dati personali previsto è realmente necessario e proporzionato?*

13. Il GEPD è pienamente consapevole del fatto che la lotta contro il terrorismo e il finanziamento dello stesso potrebbero richiedere restrizioni per quanto concerne il diritto alla protezione dei dati personali, nonché le disposizioni in materia di segreto bancario. Questo caso è già contemplato in una serie di documenti dell'UE ⁽³⁾ che contengono un certo numero di provvedimenti volti a combattere lo scorretto utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tali documenti, inoltre, contengono specifiche disposizioni che consentono lo scambio di informazioni con autorità di paesi terzi, nonché garanzie per la protezione dei dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE.

14. Inoltre, l'accordo relativo alla mutua assistenza giudiziaria tra l'UE e gli USA autorizza esplicitamente lo scambio di informazioni su conti bancari e transazioni finanziarie fra le autorità di contrasto e, relativamente a tale scambio, prevede condizioni e limitazioni. Anche a livello internazionale, i cosiddetti principi di Egmont ⁽⁴⁾ creano la base per lo scambio internazionale fra le unità di informazione finanziaria di dati relativi alle transazioni finanziarie, pur stabilendo limitazioni e garanzie per quanto concerne l'utilizzo dei dati scambiati. Inoltre, sono già attivi strumenti per lo scambio di dati fra USA, Europol ed Eurojust in grado di garantire lo scambio di informazioni e, contemporaneamente, la protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ V. il comunicato stampa, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/609&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it>

⁽²⁾ Decisione quadro del Consiglio 2002, del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo, (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽³⁾ In particolare, la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo, e il regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

⁽⁴⁾ <http://www.egmontgroup.org/library/download/5>

15. In tale contesto, la proposta della Commissione evidenzia l'utilità del programma TFTP presentato dal dipartimento del Tesoro statunitense e dalle relazioni dell'eminente personalità europea designata. Tuttavia, la condizione stabilita dall'articolo 8 della CEDU al fine di giustificare l'ingerenza nella vita privata si configura come «necessità» piuttosto che come «utilità».
16. Secondo il GEPD occorrono prove sufficienti a dimostrare il reale valore aggiunto di tale accordo tenendo conto degli strumenti già esistenti o, in altre parole, valutando fino a che punto l'accordo sia realmente necessario al fine di ottenere risultati che non sarebbero raggiungibili attraverso l'utilizzo di strumenti meno invasivi della vita privata, fra cui quelli già stabiliti dal quadro europeo e dal quadro internazionale attuali. Il GEPD sostiene che tale valore aggiunto debba essere definito in modo inequivocabile quale prerequisito per qualunque accordo con gli USA in merito allo scambio di dati finanziari, vista anche la natura invasiva dell'accordo (v. anche i paragrafi 18-22 sulla proporzionalità).
17. Il Garante non è in grado di valutare la necessità del presente accordo. Tuttavia, anche riconoscendo tale necessità, permangono altri punti che meritano l'attenzione dei negoziatori.
18. La proporzionalità, inoltre, rappresenta il criterio principale adottato nella valutazione della quantità dei dati personali trasferiti e del relativo periodo di conservazione. L'articolo 4 della proposta limita la portata delle richieste statunitensi. Tuttavia, la proposta continua a prevedere che i dati personali saranno trasferiti in massa alle autorità statunitensi per poi essere conservati, in linea di principio, per un periodo quinquennale, indifferente per dati estratti o aventi un nesso comprovato con un'indagine o un'azione penale specifica.

Trasferimenti di dati in massa

19. Malgrado le richieste del Parlamento europeo e delle autorità europee di protezione dei dati, la proposta si basa ancora sull'idea che i dati personali saranno trasmessi in massa al dipartimento del Tesoro statunitense. A tale proposito è importante chiarire che l'impossibilità di effettuare una ricerca mirata tramite il sistema SWIFT non può essere considerata quale motivo sufficiente per rendere legali trasferimenti di dati in massa ai sensi della normativa UE concernente la protezione dei dati.
20. Pertanto, il GEPD sostiene che occorra trovare soluzioni al fine di garantire la sostituzione dei trasferimenti in massa

con meccanismi che, all'interno dell'UE, consentano di filtrare i dati sulle transazioni finanziarie e assicurino l'invio esclusivo di dati pertinenti e necessari alle autorità statunitensi. Nel caso in cui sia impossibile trovare immediatamente tali soluzioni, l'accordo è comunque tenuto a stabilire un breve periodo di transizione, al termine del quale non saranno più ammessi trasferimenti in massa.

Periodo di conservazione

21. Per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati, il GEPD riconosce che la proposta stabilisce correttamente i periodi massimi, nonché i meccanismi atti a garantire la cancellazione dei dati personali qualora non risultino più necessari. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 della proposta relative ai dati non estratti sembrano muoversi nella direzione opposta. Innanzitutto, la nozione di «dati non estratti» non appare subito evidente e, pertanto, necessita di una spiegazione. In secondo luogo, mancano prove a sostegno delle ragioni per le quali è necessario conservare per 5 anni i dati non estratti.
22. Il GEPD riconosce appieno la necessità di garantire che i dati personali richiesti per un'indagine o un'azione penale antiterrorismo siano consultabili e che vengano trattati e conservati per tutto il periodo necessario, in alcuni casi anche dopo i 5 anni, dato che il loro utilizzo potrebbe essere richiesto in caso di indagini o di azioni penali che si protraggono nel tempo. Tuttavia, supponendo che i dati non estratti siano stati trasmessi in massa e non siano mai stati consultati né utilizzati per un'indagine o un'azione penale specifica, il periodo ammesso per la loro conservazione dovrebbe essere molto più limitato. A tale proposito, è utile evidenziare come la Corte costituzionale federale tedesca ha sostenuto che, in caso di conservazione di dati sulle telecomunicazioni, un periodo di 6 mesi è già troppo lungo e, di conseguenza, necessita di un'adeguata giustificazione⁽¹⁾. A quanto pare, la Corte costituzionale ha valutato tale periodo di 6 mesi come limite massimo per quei dati non connessi ad alcuna indagine specifica.

II.2.2. La proposta garantisce una supervisione giurisdizionale?

23. Secondo quanto stabilito nel mandato di negoziato, un'autorità giudiziaria pubblica ha la responsabilità di ricevere le richieste del dipartimento del Tesoro statunitense, di valutare la loro conformità all'accordo e, se del caso, di chiedere al fornitore di trasferire i dati sulla base di un sistema «push». Sia il Parlamento europeo che il GEPD hanno accolto con favore tale approccio che, nel rispetto delle costituzioni nazionali e dei sistemi giuridici degli Stati membri, rappresenta una garanzia fondamentale per la realizzazione di trasferimenti leciti ed equilibrati dei dati, nonché di una supervisione indipendente.

⁽¹⁾ Sentenza del 2 marzo 2010.

24. Tuttavia, la proposta conferisce tale compito a Europol, un'agenzia dell'UE istituita per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri ⁽¹⁾. Risulta evidente che Europol non è un'autorità giudiziaria.
25. Inoltre, sulla base dell'accordo proposto, Europol dimostra interessi specifici per lo scambio dei dati personali. L'articolo 10 della proposta conferisce a Europol il potere di chiedere informazioni pertinenti ottenute tramite il TFTP se ha motivo di ritenere che la persona o l'ente in questione ha un nesso con il terrorismo. È difficile conciliare tale potere, che può rivelarsi importante per l'adempimento della missione di tale agenzia e che esige buone relazioni con il dipartimento del Tesoro statunitense, con il compito di garantire una supervisione indipendente.
26. In aggiunta, il GEPD si chiede fino a che punto l'attuale quadro giuridico affidi a Europol (specialmente senza cambiare la sua base giuridica, così come disposto dalla procedura ordinaria stabilita dal trattato di Lisbona) i compiti e i poteri di rendere «vincolante» (articolo 4, paragrafo 5) una richiesta amministrativa proveniente da un paese terzo per una società privata che, in tal modo, viene «autorizzata e obbligata» a fornire i dati al detto paese. In tale contesto, è utile notare che, nell'attuale legislazione UE, non è chiaro se una decisione di Europol presa nei confronti di una società privata sarà soggetta a controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
27. In base a quanto sopra esposto, il GEPD ribadisce la propria posizione asserendo che, anche al fine di rispettare il mandato di negoziato e l'attuale quadro giuridico dell'UE, il compito di valutare le richieste del dipartimento del Tesoro statunitense dovrebbe essere affidato a un'autorità giudiziaria pubblica.

II.2.3. *La proposta conferisce diritti (e protezione) degli interessati esecutivi?*

28. Come già affermato nella parte introduttiva del presente parere, la proposta stabilisce una serie di diritti degli interessati, quali: il diritto all'informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, nonché il diritto al ricorso. Tuttavia, se da un lato è importante migliorare alcuni aspetti di tali disposizioni, dall'altro occorre garantire la loro reale esecutorietà.
29. Per quanto concerne il diritto di accesso ai propri dati personali, l'accordo stabilisce una serie di limitazioni. Il GEPD riconosce che, specialmente nell'ambito della lotta
- al terrorismo, è possibile che vengano messe in atto limitazioni nella misura in cui sono necessarie. Tuttavia, la proposta dovrebbe chiarire che, mentre la comunicazione all'interessato dei dati personali può subire notevoli limitazioni nelle circostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la comunicazione di tali informazioni alle autorità europee di protezione dei dati a livello nazionale dovrebbe essere sempre possibile, al fine di consentire loro l'efficace esecuzione della funzione di controllo. Naturalmente, nell'adempimento dei propri compiti, le autorità di protezione dei dati dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e non potranno comunicare i dati alla persona interessata, fintantoché sussistano le condizioni per un'eccezione.
30. Relativamente al diritto di rettifica, l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che «la parte che constati l'inesattezza o l'inaffidabilità delle informazioni trasmesse all'altra parte o da questa pervenute ai sensi del presente accordo ne dà, se possibile, comunicazione all'altra parte». Il GEPD ritiene che l'obbligo di rettificare dati inesatti o inaffidabili costituisca una garanzia fondamentale non soltanto per gli interessati, ma anche ai fini dell'efficacia dell'azione svolta dalle autorità di contrasto. In tale ottica, le autorità che effettuano lo scambio di dati dovrebbero mettere a punto meccanismi atti a garantire che tale rettifica sia sempre possibile e, di conseguenza, nella proposta andrebbe cancellata l'espressione «se possibile».
31. Tuttavia, l'interesse principale del GEPD riguarda la concreta applicabilità di tali diritti. Da un lato, per motivi di sicurezza e trasparenza sotto il profilo giuridico, la proposta dovrebbe specificare ulteriormente le procedure concrete a cui gli interessati potrebbero ricorrere per esercitare i diritti riconosciuti dall'accordo, sia nell'UE che negli USA.
32. Dall'altro lato, l'articolo 20, paragrafo 1, sancisce in modo chiaro ed esplicito che l'accordo «non crea né conferisce diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati». Il GEPD nota che questa clausola sembra annullare o almeno mettere in dubbio l'effetto vincolante di quelle disposizioni dell'accordo che prevedono diritti degli interessati non ancora riconosciuti né esercitabili ai sensi della legislazione statunitense, in particolare quando gli interessati dei dati non sono cittadini o residenti permanenti statunitensi. Ad esempio, la legge USA sulla tutela della vita privata (US Privacy Act) prevede uno specifico diritto di accesso alle informazioni personali che risulta maggiore rispetto al generico diritto di accesso riconosciuto al vasto pubblico dalla normativa USA sulla libertà di informazione (US Freedom of Information Act). Tuttavia, la legge Usa sulla tutela della vita privata stabilisce chiaramente che una richiesta di accesso ai propri dati personali è possibile soltanto per «un cittadino statunitense o uno straniero che risiede stabilmente e legalmente negli USA» ⁽²⁾.

⁽¹⁾ V. ad esempio l'articolo 3 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁽²⁾ Tale disposizione trova conferma nell'informativa disponibile sul sito Internet del dipartimento del Tesoro statunitense: «Una richiesta di notifica o accesso ai dati deve: [...] attestare che il richiedente è un cittadino statunitense o uno straniero che risiede stabilmente e legalmente negli USA; [...]», <http://www.treas.gov/foia/how-to.html> (data dell'ultimo accesso: 21 giugno 2010).

33. Pertanto, il GEPD raccomanda di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 20, paragrafo 1, al fine di garantire che i diritti conferiti dalla proposta siano chiaramente enunciati e risultino realmente applicabili anche in territorio statunitense.

II.2.4. *La proposta garantisce supervisione e controllo indipendenti e soddisfacenti?*

34. L'articolo 12 della proposta stabilisce vari livelli di monitoraggio delle condizioni e delle salvaguardie fissate dall'accordo. I «supervisor indipendenti» monitoreranno in tempo reale e retrospettivamente le ricerche effettuate dal dipartimento del Tesoro statunitense. Inoltre, una «personalità indipendente nominata dalla Commissione europea» condurrà un monitoraggio costante del primo livello di supervisione, compresa la sua indipendenza. Occorre chiarire quali saranno i compiti di tale personalità indipendente, in che modo sarà garantita la reale possibilità di adempierli e quali saranno i suoi interlocutori.

35. L'articolo 13, inoltre, stabilisce un meccanismo per una verifica congiunta che sarà effettuata dopo sei mesi e, in seguito, periodicamente da parte di una delegazione congiunta UE-USA che, per quanto riguarda la delegazione UE, comprende i rappresentanti di due autorità di protezione dei dati. Tale verifica porterà alla stesura di una relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio.

36. Il GEPD sottolinea che la supervisione indipendente costituisce un elemento chiave del diritto alla protezione dei dati personali, come confermato dall'articolo 16 del TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Recentemente, nella sentenza 9 marzo 2010, Commissione/Germania ⁽¹⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito rigidi criteri per l'indipendenza. È ovvio che gli stessi rigidi criteri non possono essere imposti a paesi terzi ma, d'altro canto, è chiaro che un'adeguata protezione dei dati personali ⁽²⁾ può avvenire soltanto nella misura in cui esistono garanzie sufficienti di supervisione indipendente. Questa è anche una condizione per accordi internazionali con paesi aventi un sistema giuridico che non stabilisce la necessità di controllo da parte di un'autorità indipendente.

37. Alla luce di quanto precede, è fondamentale che almeno le modalità della supervisione e della verifica congiunta, nonché i poteri e le garanzie di indipendenza delle persone coinvolte nel controllo siano definiti chiaramente nell'accordo invece di essere «coordinati congiuntamente» o stabiliti in una fase successiva dalle parti. In particolare, è importante garantire che sia la personalità nominata dalla Commissione europea che i rappresentanti delle autorità

europee di protezione dei dati siano messe in condizione di agire in modo indipendente e di adempiere efficacemente ai propri compiti di supervisione.

38. Inoltre, la proposta non deve fissare unicamente la data della prima verifica congiunta, da effettuare dopo sei mesi, ma anche il termine ultimo della revisione successiva che, ad esempio, potrebbe avere luogo ogni anno successivo. Il GEPD raccomanda altresì di stabilire un nesso fra l'esito di tali verifiche congiunte e la durata dell'accordo.

39. In tale contesto, il GEPD evidenzia che sarebbe auspicabile una clausola di caducità, anche alla luce dell'eventuale disponibilità di soluzioni più mirate a lungo termine. Una siffatta clausola potrebbe anche essere un buon incentivo per garantire che gli sforzi necessari siano volti allo sviluppo di soluzioni che renderebbero superfluo l'invio di dati in massa al dipartimento del Tesoro statunitense.

40. Al fine di accrescere l'efficacia della supervisione e della verifica congiunta, occorre rendere disponibili le informazioni e i dati pertinenti sul numero di richieste di accesso e di ricorso, sull'eventuale seguito dato alla richiesta (cancellazione, rettifica, ecc.), nonché sul numero di decisioni che limitano i diritti degli interessati. Allo stesso modo, per quanto riguarda la verifica, le informazioni devono essere disponibili e trasmesse non soltanto in merito alla quantità dei messaggi «trattati» dal dipartimento del Tesoro statunitense, ma anche a quella dei messaggi ad esso «forniti». Nell'accordo occorre specificare tale aspetto.

41. Inoltre, i poteri e le competenze delle autorità europee di protezione dei dati non devono essere limitate in alcun modo dalla presente proposta. In quest'ottica, il GEPD osserva che la proposta fa un passo indietro rispetto all'accordo interinale TFTP. In realtà, mentre l'accordo precedente stabiliva nel suo preambolo che «il presente accordo non deroga alle competenze di cui dispongono le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati in materia di tutela delle persone in ordine al trattamento dei dati personali», ora la proposta fa riferimento al «controllo delle competenti autorità di protezione dei dati [...] in modo coerente con le disposizioni specifiche del presente accordo». Il GEPD, pertanto, raccomanda che la proposta stabilisca chiaramente che l'accordo non deroga o non limita i poteri delle autorità europee di protezione dei dati.

III. CONCLUSIONI

42. Il GEPD riconosce che la presente proposta prevede alcuni miglioramenti sostanziali rispetto all'accordo interinale TFTP I, quali l'esclusione di dati SEPA, una definizione più limitata di terrorismo e disposizioni più dettagliate sui diritti degli interessati.

⁽¹⁾ Causa C-518/07, non ancora pubblicata.

⁽²⁾ L'articolo 10 dell'accordo proposto stabilisce che il dipartimento del Tesoro statunitense assicura un livello adeguato di protezione dei dati.

43. Il Garante, tuttavia, osserva che occorre soddisfare un presupposto essenziale per la valutazione della legittimità di un nuovo accordo TFTP. La necessità del progetto deve essere determinata in relazione a strumenti europei ed internazionali già esistenti.
44. In caso di valutazione positiva, il GEPD sottolinea che permangono ancora alcune questioni aperte da affrontare e elementi chiave da migliorare, al fine di soddisfare le condizioni del quadro giuridico dell'UE in merito alla protezione dei dati personali, quali:
- garantire che i trasferimenti di massa vengano sostituiti con meccanismi che, all'interno dell'UE, consentano il filtraggio delle transazioni finanziarie e che assicurino l'invio esclusivo di dati pertinenti e necessari alle autorità statunitensi,
 - ridurre notevolmente il periodo di conservazione dei dati non estratti,
 - affidare a un'autorità giudiziaria pubblica il compito di valutare le richieste del dipartimento del Tesoro statunitense, conformemente al mandato di negoziato e all'attuale quadro giuridico dell'UE,
 - garantire che i diritti degli interessati conferiti dalla proposta siano chiaramente stabiliti e risultino realmente applicabili anche in territorio statunitense,
- migliorare i meccanismi di supervisione e controllo indipendenti facendo in modo da:
 - i) garantire che i compiti e il ruolo della personalità nominata dalla Commissione europea e dei rappresentanti delle autorità europee di protezione dei dati siano ben definiti e che tali figure siano messe in condizione di agire in modo indipendente e di adempiere in maniera efficace ai propri compiti di supervisione;
 - ii) assicurare che le verifiche congiunte abbiano luogo con regolarità e che i loro risultati siano connessi alla durata dell'accordo mediante una clausola di caducità;
 - iii) diffondere le informazioni disponibili a supervisori indipendenti e ad autorità di protezione dei dati;
 - iv) evitare che l'accordo limiti i poteri delle autorità europee di protezione dei dati;
 - inserire un riferimento al presente parere nel preambolo della proposta.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati